Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **ROMA - Giovedì, 31 gennaio 1929 - ANNO VII** **Numero 26**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA " GAZZETTA UFFICIALE „

Per ottenere che la " Gazzetta Ufficiale „ pervenga in tutti gli Uffici provinciali nelle prime ore del giorno successivo a quello della data di pubblicazione e negli Uffici della Capitale in ora utile del giorno di pubblicazione, è stato disposto che a decorrere dal 1° febbraio p. v. la " Gazzetta Ufficiale „ sia pubblicata a mezzogiorno.

In relazione a ciò si avvertono i Signori inserzionisti che potranno essere contenuti nella " Gazzetta Ufficiale „ di ciascun giorno soltanto gli avvisi pervenuti prima delle ore 12,30 del giorno precedente.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **430.**

LEGGE 10 gennaio 1929, n. **60.**

Temporanea deroga, in favore degli ufficiali della Regia aeronautica i quali si trovino in determinate condizioni, alle disposizioni previste nell'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, che detta norme sulla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A temporanea deroga del disposto dell'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, gli ufficiali della Regia aeronautica in servizio permanente effettivo provenienti dagli ufficiali di complemento o dai sottufficiali, nel caso che abbiano già contratti comprovati impegni matrimoniali con determinate persone, prima del loro passaggio nei ruoli effettivi, possono, anche se non possiedono le rendite prescritte dall'art. 1 della sopradetta legge, e non abbiano compiuto il 30° anno di età pur avendo superato il 25°, ottenere il Regio assenso al matrimonio, inoltrando documentata domanda entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **431.**

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. **3318.**

Approvazione del regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, contenente disposizioni varie sulla sanità pubblica;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 254. — SIROVICH.

Regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici.

Art. 1.

E' vietato alle levatrici di praticare operazioni che richiedano l'uso di istrumenti chirurgici e di praticare operazioni manuali sul feto, nell'utero.

Le istruzioni sull'esercizio ostetrico delle levatrici, di cui al successivo art. 7, indicheranno le manualità, che nei casi di urgenza, quando sia impossibile avere in tempo utile il medico, è consentito siano compiute dalla levatrice, sotto la sua diretta responsabilità. Resta comunque fermo, in tal caso, il disposto del 1° comma dell'art. 10 della legge 23 giugno 1927, n. 1070.

La contravvenzione alla presente disposizione è punita a norma del capoverso dell'art. 10 della su citata legge.

Art. 2.

La levatrice è tenuta ad osservare metodicamente la temperatura della puerpera alla quale presti la sua assistenza, lasciando il termometro nel cavo ascellare per la durata di minuti primi dieci.

Qualora la temperatura superi i 38 gradi centigradi, la levatrice deve osservare il disposto dell'art. 10 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, sotto comminatoria delle pene ivi sancite.

Mancando il medico, la levatrice deve farne denunzia al podestà e all'ufficiale sanitario comunale, agli effetti dell'art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636. Ove ometta tale denunzia, la levatrice sarà punita con le pene comminate dal secondo capoverso dello stesso art. 123.

Art. 3.

La levatrice, che ha prestate le sue cure ad una donna colpita da processo infettivo puerperale, è tenuta a darne avviso all'ufficiale sanitario comunale, il quale prescriverà le pratiche di disinfezione alle quali essa deve sottoporsi. La levatrice non dovrà avvicinare donna incinta, partoriente o puerpera, senza averne avuta autorizzazione scritta dall'ufficiale sanitario, che accerterà l'esatto adempimento delle prescrizioni impartite.

Il podestà, su proposta dell'ufficiale sanitario comunale, potrà, in casi particolarmente gravi, prescrivere alla levatrice, che abbia assistito una donna colpita da processo infettivo puerperale, l'astensione dall'esercizio professionale per cinque o più giorni, in quei casi in cui ciò sia reclamato dalla necessità della profilassi e sia possibile provvedere altrimenti al servizio ostetrico.

La contravvenzione alle predette prescrizioni sarà punita a termini dell'art. 129 del citato testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 4.

Ogni levatrice esercente deve annotare i parti e gli aborti in separati registri che le sono forniti dall'autorità sanitaria comunale, secondo i modelli stabiliti dal Ministero dell'interno, e deve farvi le annotazioni richiestevi subito dopo ogni parto od ogni aborto ai quali essa abbia assistito.

Entrambi i registri devono essere presentati, dalla levatrice, alla fine di ciascun mese, all'ufficiale sanitario comunale, che vi appone il proprio visto. Alla fine di ciascun trimestre, la levatrice consegna i due registri all'ufficiale sanitario comunale; questi trattiene il registro dei parti e trasmette il registro degli aborti al medico provinciale.

Il contenuto del registro dei parti e di quello degli aborti deve rimanere segreto, salvo quanto è disposto dall'art. 5 della legge 23 giugno 1927, n. 1070.

Ogni contravvenzione al disposto del presente articolo è punita a termini dell'art. 218 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 5.

Ogni levatrice deve essere provvista di una busta contenente i mezzi necessari per l'assistenza al parto naturale e quelli per arrestare l'emorragia nei casi urgenti.

Art. 6.

A termini dell'art. 36 del citato testo unico e degli articoli 62 e 63 del regolamento 9 luglio 1906, n. 466, alle levatrici dovranno essere somministrati gratuitamente gli antisettici e i materiali occorrenti per l'assistenza delle partorienti povere.

Art. 7.

Con decreto da approvarsi dal Ministero dell'interno saranno stabilite le istruzioni tecniche per l'esercizio ostetrico delle levatrici, nonchè le prescrizioni relative alla confezione della « busta ostetrica », di cui al precedente art. 5, e i modelli dei registri dei parti e degli aborti.

Art. 8.

E' abrogato il regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici, approvato con R. decreto 28 maggio 1914, n. 589.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 432.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 3271.

Fissazione del contributo dovuto dal comune di Preganziol, per il periodo 1° luglio 1926-31 dicembre 1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, numero 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto il R. decreto 11 marzo 1926, col quale, a decorrere dal 1° luglio 1926, fu revocato il R. decreto 8 ottobre 1914, che concesse l'autonomia scolastica al comune di Preganziol;

Veduto l'elenco delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti nel predetto Comune alla stessa data del 1° luglio 1926: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Preganziol, della provincia di Treviso, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il

cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1926-31 dicembre 1928, nella somma di L. 8000 risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 193. — SIROVICH.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 *del R. decreto-legge* 4 *settembre* 1925, *n.* 1722, *per il periodo* 1° *luglio* 1926-31 *dicembre* 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Totale
	I. — Provincia di TREVISO.			
1	Preganziol	10	[illegible]00	8,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 433.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3238.

Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Savona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento deliberato dalla Giunta provinciale amministrativa di Savona in data 30 aprile 1928 per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni di quella Provincia;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Savona, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa in seduta del 30 aprile 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 171. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 434.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 3273.

Fissazione dei contributi scolastici suppletivi dovuti per le scuole a sgravio del Piemonte, in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927, col quale furono stabilite le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, numero 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 369;

Veduto l'art. 85 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, e l'art. 3 del R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125;

Veduto il R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2776, col quale furono stabiliti i contributi dovuti dai Comuni delle provincie di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Considerato che nella determinazione dei contributi stessi furono esclusi quelli dovuti per le scuole a sgravio;

Veduti gli elenchi delle scuole a sgravio legalmente istituite ed esistenti al 1° gennaio 1924 nei Comuni delle citate Provincie: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Torino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione dei contributi, che, in aggiunta a quelli stabiliti col R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2776, i Comuni delle provincie di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino, riportati nell'elenco annesso al presente decreto, devono versare annualmente, per le proprie scuole a sgravio, alla Regia tesoreria dello Stato, il cui ammontare rimane per ciascun d'essi stabilito, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, nella somma risultante dall'elenco stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 195. — SIROVICH.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare per le proprie scuole a sgravio nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole a sgravio legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola a sgravio legalmente istituita	Totale
	I. — Provincia di ALESSANDRIA.			
1	Gavi	4	800	3,200
2	Solero	5	»	4,000
3	Villafranca d'Asti	8	»	6,400
	Totali	17		13,600
	II. — Provincia di CUNEO.			
1	Bargo	1	800	800
2	Canale	1	»	800
3	Cherasco	3	»	2,400
4	Cortemilia	4	»	3,200
5	Fossano	3	»	2,400
6	Garessio	1	»	800
7	Monbasiglio	1	»	800
8	Moretta	3	»	2,400
9	Villanova Mondovì	1	»	800
	Totali	18		14,400
	III. — Provincia di NOVARA.			
1	Bioglio	1	800	800
2	Bognancodentro	2	»	1,600
3	Cannobio	1	»	800
4	Falmenta	1	»	800
5	Galliate	2	»	1,600
6	Graglia Biellese	2	»	1,600
7	Mongrando	1	»	800
8	Montecrestese	2	»	1,600
9	Occhieppo Superiore	1	»	800
10	Parone	1	»	800
11	Romagnano Sesia	1	»	800
12	Ronco Biellese	1	»	800
13	Stresa Borromeo	5	»	4,000
14	Valle Superiore Mosso	2	»	1,600
	Totali	23		18,400
	IV. — Provincia di TORINO.			
1	Alpignano	2	800	1,600
2	Castellamonte	2	»	1,600
3	Montanaro	4	»	3,200
4	Orbassano	2	»	1,600
5	Reano	2	»	1,600
6	Rivarolo Canavese	2	»	1,600
7	Villafranca Piemonte	1	»	800
	Totali	15		12,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 435.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 3212.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Maria SS. Immacolata », in Buccino.

N. 3212. R. decreto 6 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Maria SS. Immacolata » del comune di Buccino viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 436.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 3213.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile del comune di Milis.

N. 3213. R. decreto 6 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile del comune di Milis viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 437.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 3214.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Coniugi Ernesta e Carlo Brianza », in Lozza.

N. 3214. R. decreto 6 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Coniugi Ernesta e Carlo Brianza » del comune di Lozza viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 438.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 3215.

Erezione in ente morale della Colonia marina « Vincenzo Cardamone », in Cotrone.

N. 3215. R. decreto 6 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Colonia marina « Vincenzo Cardamone », nel comune di Cotrone, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 439.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 3223.

Modificazione dello statuto della Cassa di soccorso del personale addetto al servizio delle ferrovie economiche e tramvie a vapore della provincia di Pisa.

N. 3223. R. decreto 18 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, è modificato lo statuto della Cassa di soccorso del personale addetto al servizio delle ferrovie economiche e tramvie a vapore della provincia di Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 440.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 3237.

Soppressione dell'ultimo capoverso dell'art. 14 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari « Luigi Luzzatti », in Treviso.

N. 3237. R. decreto 29 novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvata la soppressione dell'ultimo capoverso dell'art. 14 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari « Luigi Luzzatti », con sede in Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1929.

Determinazione della proporzionalità da seguire nelle promozioni del personale sanitario del cessato regime.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il proprio decreto in data 20 novembre 1926, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre successivo (registro n. 7 Interno, foglio n. 220) col quale, in applicazione del disposto dell'art. 10 (2° e 3° comma) del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, si stabilivano le proporzioni da osservarsi per le promozioni del personale proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica e da quella statale di Fiume passato alla dipendenza dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Ritenuto che col citato decreto tali proporzioni venivano fissate in base al rapporto tra il numero dei posti di ruolo del gruppo A del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica fissato dalla tabella n. 42 annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed il numero dei posti dei diversi gradi assegnati al personale della cessata Amministrazione austro-ungarica e di quella statale di Fiume con la tabella di cui all'art. 1 del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1609;

Veduto il R. decreto 3 novembre 1927, n. 2208, portante variazioni all'ordinamento della sanità pubblica, col quale è stata approvata una nuova tabella del personale del gruppo A che sostituisce quella n. 42 allegato II al citato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Ritenuta la necessità di variare in conseguenza anche la tabella approvata col ripetuto decreto Ministeriale 20 novembre 1926;

Veduto l'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 540;

Decreta:

E' approvata, in sostituzione di quella di cui al decreto Ministeriale 20 novembre 1926, la seguente tabella delle proporzioni secondo le quali saranno regolate, a decorrere dalla data del presente decreto, le promozioni degli impiegati provenienti dalla cessata Amministrazione austro-ungarica e dall'Amministrazione statale di Fiume passati alla dipendenza dell'Amministrazione della sanità pubblica:

GRUPPO E RUOLO.

Gruppo A.

Medici:

Dal grado 8° al grado 7°	Proporzioni:	3-1
Dal grado 9° al grado 8°	id.	3-1

Veterinari:

Dal grado 8° al grado 7°	id.	4-1
Dal grado 9° al grado 8°	id.	2-1
Dal grado 10° al grado 9°	id.	1-2

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 9 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(374)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1929.

Contributo di vigilanza degli istituti e delle imprese di assicurazioni private.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto l'art. 40 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Decreta:

Art. 1.

E' stabilito nella misura di L. 0.75 per mille sui premi o contributi incassati per le assicurazioni sulla vita e nella misura di L. 0.50 per mille sui premi o contributi incassati per gli altri rami di assicurazione, il contributo di vigilanza dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dalle imprese nazionali ed estere di assicurazione, dalle imprese di capitalizzazione e di risparmio e dai mediatori autorizzati a collocare all'estero rischi di assicurazione.

Art. 2.

Le misure del contributo di vigilanza stabilite nell'articolo precedente si applicano per l'anno 1929 sui premi o contributi di assicurazione incassati nell'anno 1928.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(375)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1929.

Nomina dei componenti la Borsa merci di Venezia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto l'art. 9 del regolamento per la Borsa merci di Venezia approvato con la lettera ministeriale del 18 marzo 1926, n. 4562;

Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia di Venezia, in ordine alla costituzione, per l'anno 1929, della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1929, la Deputazione della Borsa merci di Venezia, è costituita come segue:

Membri effettivi:

Delegati governativi:

1. Dalprà Giacomo.
2. Gatti Francesco.

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia:

3. Giavi cav. Tommaso.
4. Sarfatti cav. Riccardo.
5. Scarpa Giovanni.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia:

1. Carbone cav. Achille.
2. Coccon cav. uff. Domenico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(376)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Hodnik fu Giuseppe, nato a Trieste il 20 aprile 1882 e residente a Trieste, via Concordia, 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Telini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Hodnik è ridotto in « Telini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elvira Hodnik nata Bertoli fu Luigi, nata il 16 luglio 1880, moglie;
2. Erminia di Rodolfo, nata il 22 dicembre 1909, figlia;
3. Rosa di Rodolfo, nata il 15 giugno 1912, figlia;
4. Oliviero di Rodolfo, nato il 4 marzo 1918, figlio;
5. Anna di Rodolfo, nata il 18 gennaio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(245)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Dubich fu Michele, nato a Trieste il 6 maggio 1877 e residente a Trieste, via dei Giacinti n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Farnesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Dubich è ridotto in « Farnesi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Dubich nata Pellan di Biagio, nata il 26 gennaio 1881, moglie;
2. Alma di Carlo, nata il 18 agosto 1908, figlia;
3. Mario di Carlo, nato il 16 dicembre 1910, figlio;
4. Celestina di Carlo, nata il 19 maggio 1913, figlia;
5. Nives di Carlo, nata il 29 ottobre 1915, figlia;
6. Virgilio di Carlo, nato il 12 febbraio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(243)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Fillinich di Antonio, nato a Cherso il 16 agosto 1882 e residente a Trieste, via S. Giorgio, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fillini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Fillinich è ridotto in « Fillini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gemma Fillinich nata Steimbach fu Carlo, nata il 27 maggio 1887, moglie;
2. Giordano di Antonio, nato il 14 giugno 1908, figlio;
3. Evelino di Antonio, nato l'8 maggio 1913, figlio;
4. Noemi di Antonio, nata il 10 giugno 1915, figlia;
5. Germano di Antonio, nato il 22 aprile 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(244)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 25.

Media dei cambi e delle rendite

del 30 gennaio 1929 - Anno VII

Francia	74.66	Belgrado	33.65
Svizzera	367.42	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.62	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.66	Norvegia	5.10
Spagna	307.12	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.654	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.54	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.10
Praga	56.65		
Romania	11.35	Rendita 3,50 %	71.225
Peso argentino (Oro	18.20	Rendita 3,50 % (1902)	65.50
Peso argentino (Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	44.825
New York	19.092	Consolidato 5 %	81.775
Dollaro Canadese	19.02		
Oro	368.39	Obbligazioni Venezie 3,50 %	74.60

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.